

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

DECRETO 19 marzo 2014

IN VIGORE DAL PRIMO APRILE 2014

indennità di accesso

Da Km	a Km	euro
0	3	€ 1,93
3	5	€ 2,28
5	10	€ 4,21
10	15	€ 5,94
15	23	€ 7,36
23	29	€ 9,29
29	35	€ 11,22
35	41	€ 13,15
41	47	€ 15,08
47	53	€ 17,01
53	59	€ 18,94
59	65	€ 20,87
65	71	€ 22,80
71	77	€ 24,73
77	83	€ 26,66
83	89	€ 28,59
89	95	€ 30,52
95	101	€ 32,45
101	107	€ 34,38
107	113	€ 36,31
113	119	€ 38,24
119	125	€ 40,17
125	131	€ 42,10
131	137	€ 44,03
137	143	€ 45,96
143	149	€ 47,89
149	155	€ 49,82
155	161	€ 51,75
161	167	€ 53,68
167	173	€ 55,61

DIRITTI di ACCESSO

Diritto Minimo

€ 2,16

€ 1,08

domiciliate

Diritto Massimo

€ 46,62

€ 23,31

domiciliate

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 2014

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (14A02593)

(GU n.74 del 29-3-2014)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2012-2014 ha subito la maggiorazione del 2,8%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1) diritto di protesto:

minimo € 2,10 + 0,06= 2,16;

massimo € 45,35 + 1,27= 46,62;

2) indennita' di accesso:

a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93;

b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28;

c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21;

d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94;

e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2014

Il Ministro: Orlando